

REGOLAMENTO

DELLA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

TITOLO I

LA LEGA E LE SOCIETÀ

Art. 1

Natura e attribuzioni

1. La Lega Nazionale Professionisti associa in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati di Serie A e B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.
2. La Lega, quale associazione di società, affiliata alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali. Essa, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa e, con funzioni rappresentative delle società associate, svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., sono di competenza di quest'ultima.
3. In particolare, la Lega:
 - a) 1. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali e fissa date ed orari;
 2. regola, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori e radio-cronisti negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
 3. regola, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso in conformità alle vigenti leggi;
 4. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie;
- b) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e le eventuali altre forme assicurative, anche integrative, e formula pareri sui trattamenti pensionistici degli stessi;
- c) rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;
- d) rappresenta, su delega specifica rilasciata per ogni singolo contratto e da ogni singola società, le società che partecipano alle competizioni agonistiche ufficiali limitatamente alla cessione per la diffusione sul solo territorio italiano:

- dei diritti televisivi degli highlights in chiaro e in differita dei Campionati di Serie A e di Serie B. Per differita s'intende, ovunque nel presente regolamento e ai fini di quanto previsto sub art. 46, la trasmissione d'immagini di gare nei termini dilatori applicati nella stagione sportiva 1998/99;
- dei diritti radiofonici, con esclusione dell'ambito locale, dei Campionati di Serie A e di Serie B;

per la diffusione senza limitazioni territoriali:

- dei diritti televisivi e radiofonici, sia in chiaro che criptato, della Coppa Italia per le sole fasi ad eliminazione diretta.

In ogni caso i contratti di vendita dei suddetti diritti televisivi e radiofonici conclusi dalla Lega in rappresentanza delle singole Società non potranno avere una durata superiore a tre anni, per quanto concerne i diritti televisivi degli highlights in chiaro e dei diritti radiofonici dei Campionati di serie A e B; ad un anno, per quanto riguarda i diritti televisivi e radiofonici relativi al torneo di Coppa Italia;

- e) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;
- f) detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse;
- g) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere d) e e), rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo.

4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto Federale, secondo le presenti norme.

5. La Lega conduce la propria gestione amministrativa sotto il controllo del Collegio dei Revisori e ne dà il rendiconto annuale all'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 3, lettera f), dello Statuto della F.I.G.C..

Art. 2

Associazione delle società

1. Sono associate alla Lega le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, presentano domanda di ammissione e sono ritenute idonee, con giudizio del Consiglio di Lega, anche sulla base degli elementi forniti dalla F.I.G.C. (Co.Vi.So.C.), ad essere iscritte al Campionato di competenza. Le società, con la domanda di ammissione, devono far pervenire entro il termine fissato dal Consiglio di Lega:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello Statuto sociale e dell'estratto aggiornato del libro dei soci;
- b) certificato della Cancelleria del Tribunale competente, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del Collegio Sindacale e di eventuali altri organi collegiali;
- c) elenco degli amministratori, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi federali;
- d) elenco nominativo dei collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche delle funzioni espletate nell'ambito societario e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti;

e) copia dell'ultimo bilancio approvato.

2. Per essere ammesse a far parte della Lega, le società promosse dalla Serie C1 alla Serie B devono inoltre comprovare con apposita documentazione:

- a) disporre nel Comune ove ha sede la società di impianti sportivi agibili per la presenza di almeno 10.000 spettatori (per il Campionato di Serie A la capienza minima consentita è di 20.000 spettatori);
- b) di avere positivamente superato i controlli esercitati dalla Federazione ai sensi e per gli effetti dell'art.13 dello Statuto Federale, e di essere conseguentemente in grado di offrire alla Lega le più ampie garanzie di solvibilità e di solidità economica..

Art. 3

Le società

1. Gli atti costitutivi e gli Statuti delle società devono essere depositati presso la Lega e non possono contenere norme che contrastino con lo Statuto e le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e con tutte le altre norme federali.
2. Le variazioni agli Statuti sociali devono essere comunicate alla Lega in copia notarile entro venti giorni dalla omologazione dei verbali di assemblea. Parimenti, devono essere comunicati entro venti giorni tutti i movimenti relativi alla posizione dei soci. Il libro dei verbali di Assemblea ed il libro dei soci devono essere, a richiesta, messi a disposizione della Lega. In caso di variazione nella composizione degli organi amministrativi delle società, il Consiglio di Lega può richiedere che i nuovi Amministratori prestino idonee garanzie anche in aggiunta a quelle previste dall'art. 4, lett. d), delle presenti norme. Le variazioni nella composizione degli organi amministrativi della società hanno efficacia agli effetti sportivi solo dopo che sia intervenuta la formale presa d'atto da parte del Consiglio di Lega.
3. La fusione di società appartenenti alla Lega ed i cambiamenti di denominazione sociale devono essere ratificati dal Presidente della F.I.G.C., sentito il parere del Consiglio di Lega.
4. Tutti gli atti che impegnano le singole società nei confronti della Federazione, della Lega, delle altre società affiliate e dei tesserati devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalle persone autorizzate, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettere o) e d), delle presenti norme.
5. Gli atti posti in essere da persone diverse da quelle di cui al precedente comma sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.
6. Non può rappresentare le società nelle Assemblee e nei rapporti od atti che le impegnano nei confronti della Lega, delle altre società affiliate e dei tesserati, chi abbia rappresentato presso la Lega altra società nella stessa stagione sportiva.

Art. 4

Iscrizione ai Campionati

1. Per essere iscritte ai Campionati di competenza, le società devono:
 - a) aver adempiuto ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati a tutto il 30 giugno della stagione sportiva precedente;
 - b) aver adempiuto ogni obbligazione nei confronti degli Enti federali e delle società affiliate alla F.I.G.C., scaduta al 30 giugno della stagione sportiva precedente;
 - c) prestare garanzie idonee, in conformità delle disposizioni emanate dalla Federazione e dagli organi di controllo di cui essa si avvale, a coprire l'eventuale disavanzo di gestione e a costituire idonea cauzione per i debiti di cui alle precedenti lettere a) e b) che siano oggetto di controversia non ancora definita;
 - d) prestare nuove od ulteriori garanzie che dovessero essere ritenute necessarie dal Consiglio di Lega, ove per qualsiasi ragione, anche a seguito di accertamenti o rilievi della F.I.G.C. o della Lega stessa emergano situazioni peggiorate rispetto alle indicazioni fornite in base alle precedenti lettere a), b);
 - e) presentare copia del verbale delle competenti Autorità relativo all'agibilità e capienza per la stagione sportiva in corso del campo di giuoco e dei relativi impianti per il pubblico ed attrezzature.

2. La società inadempiente agli obblighi previsti nel presente articolo, che non provveda tempestivamente a regolarizzare la situazione patrimoniale entro i termini che le vengono fissati dal Consiglio di Lega, non può essere iscritta al Campionato di competenza, fatti salvi altri provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

Art. 5

Tutela assicurativa dei tesserati

1. Le società assicurano, secondo quanto previsto dall'art. 45 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata.
2. Le società devono altresì contrarre una preventiva assicurazione integrativa contro gli infortuni a favore dei propri tesserati, secondo le modalità e i limiti fissati annualmente dal Consiglio di Lega.
3. Le società devono trasmettere alla Lega copia della polizza entro dieci giorni dalla stipulazione.
4. L'assicurazione deve essere inderogabilmente e irrinunciabilmente a favore del tesserato e dei suoi aventi causa. Ogni diversa pattuizione è nulla di diritto.
5. Le società hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio. Tale assicurazione deve essere sottoscritta anche dal tesserato.
6. Il tesserato, beneficiario della assicurazione, deve rinunciare ad ogni effetto per sé e per gli aventi causa ad ogni azione risarcitoria nei confronti della società, o di chi per essa.
7. Le società hanno l'onere della denuncia di infortunio e di curare ogni altro adempimento verso la Compagnia assicuratrice, rimanendo direttamente responsabili verso i tesserati dei danni derivanti dalla omissione della denuncia e dal mancato adempimento delle formalità di polizza.

Art. 6

Cessazione del rapporto associativo

1. Le società cessano di far parte della Lega:
 - a) per rinuncia al Campionato di competenza;
 - b) per passaggio ad altra Lega;
 - c) per revoca dell'affiliazione alla F.I.G.C.;
 - d) per ogni altra ipotesi prevista da vigenti disposizioni di legge.